

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA IL DIRITTO DI UN MINORE CON HANDICAP GRAVE ALLE PRESTAZIONI SCOLASTICHE INTEGRATIVE DI COMPETENZA DEI COMUNI E DELLE ASL

Su ricorso del signor A. B. contro il Comune di Chioggia, l'Azienda Unità locale socio-sanitaria n. 14 del Veneto e il Ministro dell'istruzione, la Sezione quinta del Consiglio di Stato ha emesso in data 13 luglio 2012 la sentenza n. 5194/2012, depositata in Segreteria il 3 ottobre 2012, in cui viene premesso che *«in tema di diritti la Corte Costituzionale ha più volte rilevato che l'esigenza di tutela dei soggetti deboli si realizza non solo con pratiche di cura e riabilitazione, ma anche attraverso il loro pieno ed effettivo inserimento, oltre che nella famiglia, anche nella scuola e nel mondo del lavoro»*, aggiungendo che, poiché *«i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, sussistendo forme diverse di disabilità, alcune di carattere lieve altre gravi (...) e per ognuna di esse è necessario pertanto individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulta essere affetta in concreto la persona»*.

La sentenza ricorda che l'articolo 8 della legge 104/1992 *«afferma che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizza, tra l'altro, [anche] mediante l'organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola»* e cita l'articolo 13 della succitata legge in base al quale l'integrazione scolastica della persona con handicap si realizza anche attraverso *«la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e in altre attività sul territorio gestite da enti o privati»* evidenziando che a tale scopo *«gli enti locali, gli organi scolastici e le Unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive*

competenze, stipulano appositi accordi di programma, finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunte di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche».

Nel provvedimento in oggetto sono altresì richiamati l'articolo 1 della legge 382/1975 in base al quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, nonché l'articolo 139 del decreto legislativo 112/1998 che ha attribuito ai Comuni *«i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap in situazione di svantaggio»*.

Preso atto che il piano educativo individualizzato di B. C. prevedeva che *«l'alunno avrebbe seguito la programmazione di classe»* con l'intervento *«di una educatrice formata alla metodologia A.B.A.»*, per 12 ore settimanali, nonché con *«la sperimentazione di una nuova pratica di apprendimento cooperativo attraverso il tavolo di lavoro elettronico Smart»* e con l'integrazione dell'insegnante di sostegno mediante *«un'assistenza specialistica educativa (...) in modo che sia sempre presente un operatore con rapporto 1/1»*, il Consiglio di Stato, rilevato che *«la competenza in materia è del Comune»* ha riconosciuto il diritto del minore all'istruzione e all'integrazione scolastica *«di cui l'assistente scolastico integrativo e lo Smart table costituiscono strumenti idonei ed adeguati»*.

Ha quindi accolto il ricorso del signor A. B. ed ha condannato il Comune di Chioggia e l'Azienda unità socio-sanitaria di Chioggia in solido fra loro *«al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio»*.

A CHE SERVE L'ECO DELLA STAMPA

L'Eco della Stampa serve a sapere ciò che un centinaio di quotidiani, più 120 "edizioni locali" degli stessi, 600 settimanali, e più di 5mila periodici vari, pubblicati in Italia, scrivono sull'attività di un personaggio, su un'azienda, su un determinato nome o argomento che interessi seguire in modo più completo.

L'Eco della Stampa, Via Compagnoni 28. 20129 Milano, tel. 02.74.81.13.1, fax 02.76.110.346